SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Rettifiche

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 1991, n. 157.

Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono valori mobiliari tutti quelli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi delle Comunità europee.

Art. 2.

1. È vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio.

2. È altresì vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni di cui al comma 1 ovvero consigliare a terzi, sulla base delle suddette informazioni, il compimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Agli azionisti che anche di fatto esercitino il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione dell'esercizio della loro funzione, professione o ufficio.

5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire trecento milioni, con facoltà per il giudice di aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante gravità del fatto, essa può ritenersi inadeguata anche se applicata nel massimo. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

6. Le pene stabilite dal comma 5 si applicano anche se il fatto è commesso all'estero purché si tratti di valori mobiliari negoziati presso mercati regolamentati italiani. In ogni altro caso si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

7. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del Consiglio dei Ministri o di un comitato interministeriale per l'adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

Art. 3.

1. Per informazione riservata ai sensi dell'articolo 2, si intende una informazione specifica di contenuto determinato, che non sia stata resa pubblica, concernente uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari, e che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzarne sensibilmente il prezzo.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle operazioni compiute dallo Stato italiano, dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano dei cambi e da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi per ragioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria e alla gestione del debito pubblico o delle riserve ufficiali.

Art. 5.

1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari, si applicano le pene di cui all'articolo 501 del codice penale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se si verifica la sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo di detti valori, le pene ivi previste sono aumentate. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

4. Si applica il terzo comma dell'articolo 501 del codice penale.

5. La pena è raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di società o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazioni di valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato è commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa.

Art. 6.

1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari nonché le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente. Con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le modalità, i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le società quotate e le loro controllanti, controllate o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ancorché non quotate, che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato.

2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalità e i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione debbono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

3. Il regolamento stabilisce altresì che:

a) ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione delle notizie di cui ai commi 1 e 2 possa derivare grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla CONSOB la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;

b) la società o l'ente non può procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successive notizie di cui ai commi 1 e 2, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla CONSOB.

Art. 7.

1. I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 6 sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

a) richiamo da parte della CONSOB;

b) sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni comminata con decreto del Ministro del tesoro su proposta della CONSOB.

2. Delle sanzioni viene data pubblicità, a spese del soggetto nei cui confronti sono state applicate, con le modalità stabilite dalla CONSOB.

Art. 8.

1. La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme di cui agli articoli 2 e 5 utilizzando, nei confronti di tutti i soggetti di cui agli stessi articoli 2 e 5, i poteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e può richiedere agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 5, nonché agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie. La denuncia di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale deve essere proposta esclusivamente al presidente della CONSOB.

2. Agli amministratori ed ai liquidatori, ai sindaci ed ai revisori, ai direttori generali ed ai dirigenti delle società o enti, nonché agli altri soggetti obbligati ai sensi del comma 1, che non ottemperano nei termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, ovvero ne ostacolano o ritardano l'esercizio delle funzioni, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

3. Il presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero competente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al comma 1, quando siano emersi elementi in ordine ad ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

4. Per le violazioni penali delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, è competente il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui territorio è stato commesso il reato.

5. Se la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 5 è acquisita diversamente, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta ad informare tempestivamente il presidente della CONSOB.

6. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 5, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa dal reato, nonché le facoltà riconosciute negli articoli 505 e 511 del medesimo codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Art. 9.

1. In deroga alle previsioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 281 del 1985, la CONSOB collabora e scambia informazioni nell'ambito delle proprie competenze con le autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee. Inoltre, se previsto da accordi basati sulla reciprocità, la CONSOB può collaborare a scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati non appartenenti alle Comunità europee.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal segreto d'ufficio, nei limiti dell'undicesimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 281 del 1985.

Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 2631 del codice civile, dopo le parole: «deliberazione del consiglio», sono aggiunte le seguenti: «o del comitato esecutivo».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole: «dalla deliberazione», sono aggiunte le seguenti: «o dall'operazione».

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

— Il testo vigente dell'art. 290 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 290 *(Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali)*. — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1».

— Il testo vigente degli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale, è il seguente:

«Art. 28 *(Interdizione dai pubblici uffici)*. — L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

La interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi».

Con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 28, secondo comma n. 5, del codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro; del terzo comma dello stesso art. 28, nei medesimi limiti.

Con sentenza 19 luglio 1968, n. 113, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5 del codice penale per quanto attiene alle pensioni di guerra.

«Art. 30 *(Interdizione da una professione o da un'arte)*. — L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità e importa la decadenza dal permesso o dalla abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetta.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge».

«Art. 32-*bis* (*Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*), primo comma. — L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore».

«Art. 32-*ter* (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni».

— Il testo vigente degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale è il seguente:

«Art. 7 (*Reati commessi all'estero*). — È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato [Per tali delitti è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana (242, comma 3°), *n.d.r.*];

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 (*Delitto politico commesso all'estero*). — Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 (*Delitto comune del cittadino all'estero*). — Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte [ora abolita, *n.d.r.*] o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 (*Delitto comune dello straniero all'estero*). — Lo straniero, che fuori dai casi indicati dagli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte [ora abolita, *n.d.r.*] o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1) si trovi nel territorio dello Stato;

2) si tratti di un delitto per il quale è stabilita la pena di morte [ora abolita, *n.d.r.*] o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 501 del codice penale è il seguente:

«Art. 501 (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*). — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».

— Per il testo degli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Il titolo I della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), reca: «Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio), è il seguente:

«Art. 3. — La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

b) può richiedere, sentiti gli amministratori, che da parte di società od enti di cui alla lettera *a)* siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico e, in caso di inottemperanza alla richiesta, può, sentiti gli amministratori, provvedervi direttamente a spese dell'emittente. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno alla società o all'ente, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La Commissione, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione dei dati e notizie richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. La Commissione può altresì rendere pubblico il fatto che l'emittente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera *a)* la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'art. 4, fissando i

relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa, anche con riguardo alle diverse categorie di titoli e di emittenti; i contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione stessa; i tipi di contratti ammessi; i sistemi di quotazione; le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino; le tariffe di mediazione; gli importi minimi negoziabili in borsa per ciacun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera *c)*;

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissine o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni».

— Il testo vigente degli articoli 361 e 362 del codice penale è il seguente:

«Art. 361 *(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)*. — Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 *(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)*. — L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico».

— Il testo degli articoli 505 e 511 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 505 *(Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato)*. — 1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'art. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti».

«Art. 511 *(Letture consentite)*. — 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.

3. la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art. 93».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'undicesimo comma dell'art. 1 del citato D.L. n. 95/1974, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 281/1985, è il seguente: «La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 2631 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2631 *(Conflitto di interessi)*. — L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio *o del comitato esecutivo* relativa all'operazione stessa, è punito con la multa da lire quattrocentomila a lire quattromilioni.

Se dalla deliberazione *o dall'operazione* è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 466):

Presentato dall'on. PIRO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 settembre 1987, con parere della commissione II.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 9, 15 giugno 1988, 27 luglio 1988, 10 gennaio 1989, 28 settembre 1989, 24 gennaio 1990; 7, 15, 28 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 29 marzo 1990.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 16 maggio 1990 e approvato il 23 maggio 1990, in un testo unificato con atti numeri 2411 (STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri) e 2413 (BELLOCCHIO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2301):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 14 giugno 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee:

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 luglio 1990; 19, 20 settembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 13 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 466-2411-2413/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 5 marzo 1991, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione il 12, 14, 20, 21 marzo 1991 e approvato il 7 maggio 1991.

91G0194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 maggio 1991.

Determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1990) di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta l'opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1990 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato in misura pari a L. 55.537.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

91A2225

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 febbraio 1991.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n.312 (Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e ralativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica);

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica);

Considerata la opportunità di procedere al riordinamento della tabella XV dell'ordinamento didattico universitario, relativa agli studi del corso di laurea in pedagogia ed al cambio di denominazione del corso di laurea medesimo;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in pedagogia di cui alla tabella XV, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che muta la denominazione

in corso di laurea in scienze dell'educazione è sostituito da quello stabilito dalla tabella XV annessa al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in pedagogia, che per effetto del presente provvedimento muta la denominazione in laurea in scienze dell'educazione, sarà modificato per ciascuna Università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in premessa citata.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 4.

Gli studenti che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, siano già iscritti ad un anno di corso delle scuole secondarie superiori di durata quadriennale hanno diritto ad iscriversi al corso di laurea in scienze dell'educazione.

Art. 5.

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste dall'allegata tabella possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1991
Registro n. 5 Università, foglio n. 345

ALLEGATO

TABELLA XV

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti. Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Tabella 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medico, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia.	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per la infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Tabella 2

Insegnamenti del primo biennio

—

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nella aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Tabella 3

Insegnamenti del secondo biennio:
indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»

—

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nella aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Tabella 4

Insegnamenti del secondo biennio:
indirizzo «educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Tabella 5

Insegnamenti del secondo biennio:
indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biobIioteconomia;
informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nella aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica scegliendolo fra i due indicati e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A2224

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 maggio 1991.

Misure atte ad assicurare la commercializzazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola italiani aventi diritto ad un'indicazione geografica ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 986/89. Riconoscimento dei laboratori di analisi italiani come servizi od enti abilitati alla relativa certificazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visto il regolamento CEE n. 986/89 della Commissione relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni, in applicazione del quale i preesistenti documenti di accompagnamento vengono sostituiti con i documenti commerciali;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1991 di adeguamento del decreto ministeriale 4 maggio 1981 alle disposizioni del regolamento CEE n. 986/89 e del decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, in materia di disciplina comunitaria dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con il quale viene approvato il modello del documento commerciale omologato;

Visto l'art. 9 del citato regolamento n. 986/89, che prevede l'utilizzazione del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento come attestato di denominazione di origine per i V.Q.P.R.D. o di designazione per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica, qualora sia compilato o ne venga certificata l'esattezza delle sue indicazioni ovvero sia autenticato da parte dell'organismo competente o da un servizio od ente incaricato;

Visto l'art. 79 del regolamento CEE n. 822/87 che consente agli Stati membri di adottare misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, designando all'uopo laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali;

Vista la lista dei laboratori di analisi italiani autorizzati ai sensi della citata normativa comunitaria al rilascio dei documenti validi per la commercializzazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola nell'ambito dei Paesi comunitari;

Considerato che i predetti laboratori di analisi sono a tutti gli effetti di legge «servizi» od «enti incaricati» da questo Ministero ad effettuare il servizio di analisi e certificazione della produzione vitivinicola sul territorio nazionale;

Ritenuto di dover assicurare il servizio di certificazione ai sensi del citato art. 9 del regolamento CEE n. 986/89, ai fini della commercializzazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola italiani aventi diritto ad un'indicazione geografica;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'art. 9 del regolamento CEE n. 986/89 per «servizi» od «enti incaricati» si intendono i laboratori di analisi italiani specificatamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste al rilascio dei certificati validi ai fini della commercializzazione dei vini italiani nell'ambito dei Paesi CEE.

Art. 2.

Ai sensi dello stesso art. 9, paragrafi 1 e 2, i laboratori di cui all'art. 1 sono autorizzati a:

compilare il documento commerciale omologato;

certificare l'esattezza delle indicazioni ovvero convalidare il documento commerciale omologato qualora compilato da altri soggetti,

ai fini della valenza del predetto documento come attestato della denominazione di origine per i V.Q.P.R.D. o di designazione di provenienza per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: GORIA

91A2247

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della «Giornata della filatelia».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 1988 con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di un francobollo celebrativo della «Giornata della filatelia»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1786 del 14 novembre 1989;

Decreta:

È emesso un francobollo celebrativo della «Giornata della filatelia».

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colore: policromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta un ritratto di Emilio Diena con la riproduzione della sua firma.

Sul francobollo figurano le legende «GIORNATA DELLA FILATELIA», «EMILIO DIENA», la scritta «ITALIA» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 311

91A2244

DECRETO 11 aprile 1990.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo», dedicati a Sabbioneta, Montepulciano, San Felice Circeo e Castellammare del Golfo.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1990, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli della serie in parola, da emettere nel 1990, a Sabbioneta, Montepulciano, San Felice Circeo e Castellammare del Golfo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1801 del 27 marzo 1990;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1990, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il turismo», dedicati a Sabbioneta, Montepulciano, San Felice Circeo e Castellammare del Golfo tutti nel valore da L. 600.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte e precisamente: Sabbioneta, veduta dall'alto (cornice colore giallo); Montepulciano, panorama (cornice colore verde); San Felice Circeo, panorama dall'alto (cornice colore arancione); Castellammare del Golfo, veduta dalla spiaggia (cornice colore viola).

Nella cornice in alto figurano le denominazioni delle località, la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 320

91A2245

DECRETO 8 giugno 1990.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al calcio, campionato nazionale 1989-90.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1990, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare il francobollo della serie in parola, da emettere nel 1990, al calcio, campionato nazionale 1989-90;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1805 del 23 maggio 1990;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1990, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano», dedicato al calcio, campionato nazionale 1989-90, nel valore di L. 700.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 1/4 x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è dedicata alla Società sportiva calcio di Napoli, campione d'Italia 1989-90: su una carta geografica dell'Italia, un pallone indica la posizione della città di Napoli.

Figurano sul francobollo lo scudetto della «SSC NAPOLI» la legenda «NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA 1989-90», la scritta «ITALIA» ed il valore «700».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 6 Poste, foglio n. 318

91A2246

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1991.

Attivazione ed operatività della garanzia dello Stato accordata, in attuazione del comma terzo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1990, n. 397, sui crediti finanziari concessi da istituti ed aziende di credito nazionali a favore del Governo dell'U.R.S.S. ai sensi dell'accordo italo-sovietico del 2 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 dicembre 1990, n. 397 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1990, n. 301), recante disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria fra l'Italia e l'U.R.S.S. ed in particolare l'art. 2, comma primo, della stessa, che ha dato facoltà al Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, di autorizzare le aziende e gli istituti di credito, che ne facciano domanda, a concedere al Governo dell'U.R.S.S. o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'U.R.S.S. «Vneshekonombank» — anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie, singolarmente o in in consorzio con banche ed enti nazionali — crediti finanziari fino ad un importo massimo in linea capitale di 2.200 miliardi di lire italiane, alle condizioni stabilite nell'accordo bilaterale previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 397/1990 citata;

Visto lo scambio di note e relativi allegati effettuato a Roma fra l'Italia e l'U.R.S.S. in data 12 gennaio 1991 concernente la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito italiani, di crediti finanziari a favore del Governo dell'U.R.S.S. tramite la Vneshekonombank agente per conto del Governo stesso, fino ad un ammontare massimo in ECU equivalente (in linea capitale) a 2.200 miliardi di lire italiane da calcolarsi al tasso di cambio medio Lit./ECU fissato alla chiusura delle borse valori di Milano e Roma alla data di entrata in vigore della legge n. 397/1990 anzidetta, così ripartiti:

a) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.000 miliardi di lire italiane rimborsabili in quattro semestralità di cui la prima con scadenza il 1° luglio 1994;

b) fino ad un importo massimo in ECU equivalente a 1.200 miliardi di lire italiane rimborsabili in sei semestralità di cui la prima con scadenza anch'essa il 1° luglio 1994;

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 397/1990 ed espressamente previsto nel predetto scambio di note, i cennati crediti sono assistiti da garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi;

Visto che l'art. 3, primo comma, della più volte citata legge n. 397/1990, demanda al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, alla definizione dei criteri e modalità attuativi della garanzia statale anzidetta;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII — ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 397 del 17 dicembre 1990 — interviene al fine di rendere operativa la garanzia che assiste i crediti finanziari che, in base a quanto stabilito con la cennata legge n. 397/1990 ed in attuazione dello scambio di note italo-sovietico del 12 gennaio 1991, le aziende ed istituti di credito italiani, a ciò autorizzati, possono concedere a favore del Governo dell'U.R.S.S. tramite la Vneshekonombank quale agente del Governo stesso, fino ad un ammontare complessivo massimo in ECU equivalente, in linea capitale, a 2.200 miliardi di lire italiane.

L'intervento del Ministero del tesoro di cui al comma precedente si effettua nel rispetto della normativa vigente in Italia in materia di contabilità generale dello Stato, nei

limiti e per le finalità di cui alla legge n. 397/1990, nonché delle particolari disposizioni e procedure previste nel presente decreto.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'osservanza degli obblighi che il presente provvedimento pone a carico dell'azienda o istituto di credito finanziatore, in proprio o in qualità di «capofila», «Manager» o «Lead Manager» nei casi di pool (in seguito denominato indifferentemente: istituto di credito o capofila).

Art. 2.

Il capofila trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, copia certificata conforme della convenzione finanziaria — che, ove redatta in lingua straniera, dovrà essere debitamente tradotta in italiano — stipulata con il Governo dell'U.R.S.S., o con un organismo da esso designato in qualità di agente, in relazione all'operazione di finanziamento di cui al precedente art. 1.

I rapporti fra le aziende ed istituti di credito partecipanti al pool derivanti o comunque connessi:

alla provvista, in Italia o all'estero, dei fondi necessari;

alla somministrazione dei crediti a favore del Governo sovietico o di un suo agente;

alla effettiva utilizzazione dei crediti stessi;

alla riscossione delle rate dovute per capitale ed interessi (indipendentemente dal fatto che dette rate siano pagate dal Governo sovietico quale obbligato originario o dallo Stato italiano quale obbligato sussidiario);

alla modifica e/o al trasferimento, totale o parziale, delle singole quote di partecipazione al pool,

sono regolati esclusivamente fra di loro rilevando, nei rapporti con il Ministero del tesoro, il solo istituto o azienda di credito capofila.

La qualità di capofila può, in via eccezionale, essere trasferita ad altro istituto od azienda di credito facente parte del medesimo pool, esclusivamente previo consenso scritto del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII.

Qualora sia previsto che il debitore, a fronte degli importi via via utilizzati, sia tenuto a rilasciare una o più «Dichiarazioni di debito», o titolo similare, detti titoli, prima della scadenza, possono essere trasferiti esclusivamente previo assenso scritto del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII.

Nessuna obbligazione per qualsiasi spesa, commissione, tassa o imposta, derivante o comunque connessa al trasferimento del capofilato ovvero dei titoli, farà carico al Ministero del tesoro.

L'avvenuto trasferimento sarà notificato con lettera raccomandata al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, ed avrà effetto nei confronti della predetta amministrazione dal giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di ricezione della notifica.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro interviene per rivalere il capofila delle rate scadute e non pagate dal debitore limitatamente alla quota di rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi — nella misura e con le modalità di determinazione stabilite nelle apposite convenzioni finanziarie stipulate con il Governo dell'U.R.S.S. o con un suo agente — con esclusione degli interessi moratori e di ogni altro onere e spesa.

L'intervento del Tesoro si effettua per singole rate scadute e non regolate.

La garanzia statale per l'intero pagamento degli interessi, nella misura fissata nelle convenzioni finanziarie, si estende, con le stesse modalità di determinazione previste dalle cennate convenzioni fino alla data dell'effettivo incasso da parte del capofila delle somme di volta in volta dovute in dipendenza dell'attivazione e della operatività della garanzia statale.

Per i finanziamenti in valuta diversa dalla lira italiana la garanzia dello Stato è commisurata al controvalore in lire italiane della valuta di denominazione del credito da calcolarsi al tasso di cambio medio fissato alla chiusura delle borse valori di Milano e Roma due giorni lavorativi prima della data dell'effettivo incasso da parte del capofila delle somme di volta in volta dovute, per capitale e/o interessi, in dipendenza dell'attivazione e della operatività della garanzia stessa.

Gli importi in lire rappresentanti le eventuali differenze in più o in meno tra il tasso di cambio applicato dal Ministero del tesoro nei singoli provvedimenti di pagamento ed il tasso di cambio da applicare ai sensi del precedente comma 4, saranno conguagliati con il provvedimento di pagamento immediatamente successivo.

Qualora a seguito dell'ultimo provvedimento di pagamento si dovesse determinare un credito a favore del Ministero del tesoro la somma corrispondente sarà versata dal capofila al predetto Ministero mediante versamento al capo X dello stato di previsione dell'entrata con imputazione ad apposito capitolo da istituire nel bilancio statale per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Di detta operazione è data comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, unitamente all'invio di copia della relativa quietanza di versamento.

Per contro le eventuali somme a debito del Ministero del tesoro saranno corrisposte al capofila con imputazione al cap. 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nel tempo strettamente necessario.

Ove nella convenzione finanziaria stipulata fra il pool bancario finanziatore ed il Governo sovietico o un suo agente, sia prevista la clausola d'uso cosiddetta «di accelerazione» o similare — secondo la quale nel caso il debitore, per qualsiasi motivo anche indipendente dalla sua volontà, si dovesse rendere inadempiente rispetto al pagamento di qualsiasi somma dovuta, il creditore può,

fra l'altro, dichiarare il credito utilizzato immediatamente scaduto e rimborsabile — detta clausola non produce effetti ai fini dell'operatività della garanzia statale.

Art. 4.

In caso di mancato pagamento alla scadenza fissata della rata da parte del debitore l'istituto di credito capofila ne dà immediata notizia via telex, confermata con lettera raccomandata nei successivi dieci giorni lavorativi, al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, fornendo altresì gli estremi della comunicazione (successivamente trasmessa in copia certificata conforme) con la quale ha provveduto ad invitare il debitore inadempiente ad assolvere le obbligazioni assunte.

Parallelamente alla comunicazione di cui al comma precedente il capofila deve porre in essere ogni ragionevole iniziativa — con esclusione di azioni legali e/o per via diplomatica — al fine di ottenere il pagamento delle somme scadute ed impedire o contenere le conseguenze dell'inadempimento, ivi compresi atti o fatti che possano, in qualche modo, essere pregiudizievoli per il garante, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.

Decorsi trenta giorni lavorativi dall'invito di cui al primo comma del presente articolo e persistendo l'inadempimento, il capofila chiede al Ministero del tesoro - Direzone generale del tesoro - Divisione XVII, di rendere operante la garanzia dello Stato e di soddisfare pertanto il proprio credito.

Nella domanda deve essere indicato l'ammontare della rata insoluta come pure della somma da pagare, espresse nella valuta di denominazione del credito, in dipendenza della citata garanzia specificandone le componenti (capitale, interessi, ecc.) e le relative modalità di pagamento.

Il capofila è tenuto ad integrare la domanda (entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta) con documenti ed eventuali dati ed informazioni aggiuntive ragionevolmente richieste dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, provvede a richiedere tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, l'assegnazione delle somme necessarie al pagamento dell'ammontare dovuto nell'apposito cap. 8167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il predetto ufficio del Ministero del tesoro ottenuta in tempo utile l'assegnazione delle somme, provvede al pagamento — che sarà esigibile a decorrere dalla data che cade sei mesi dopo la scadenza della rata segnalata insoluta — a favore del capofila dell'importo dovuto per effetto della attivazione e della operatività della garanzia statale previa acquisizione via telex di una dichiaraziono dello stesso creditore (confermata con lettera raccomandata nei successivi dieci giorni lavorativi) attestante la permanenza, totale o parziale, dell'inadempimento.

Qualora il capofila non abbia fatto pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, copia certificata conforme della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero non abbia fornito i documenti, dati ed informazioni aggiuntive richieste dello stesso Ministero, entro i rispettivi termini fissati dal presente decreto, il Ministero del tesoro potrà differire il pagamento per un periodo corrispondente al ritardo.

In caso di inosservanza delle procedure previste dal presente decreto il Ministero del tesoro (previa comunicazione scritta), potrà altresì sospendere il pagamento della rata insoluta e delle eventuali successive, fino al completo espletamento delle procedure stesse.

Art. 6.

Il pagamento da parte del Ministero del tesoro a favore dell'istituto di credito capofila della somma dovuta a seguito dell'attivazione e della operatività della garanzia statale di cui all'art. 1, comma terzo, della legge n. 397/1990, è liberatorio a tutti gli effetti dell'obbligazione derivante dall'assunzione della garanzia medesima.

Con esclusione delle somme dovute alle singole scadenze rateali per capitale ed interessi, da calcolarsi con le modalità indicate all'art. 3 del presente provvedimento, nessuna ulteriore somma, per interessi moratori o spese, è dovuta dal Ministero del tesoro.

Nessuna somma è parimenti dovuta dal Ministero del tesoro per spese eventualmente sostenute dall'istituto di credito nel periodo intercorrente fra la data di scadenza della rata insoluta ed il giorno dell'effettivo incasso da parte del capofila in relazione a quanto indicato nel secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Ai fini di un'azione di recupero nei confronti del debitore, l'obbligazione del Ministero del tesoro derivante dalla citata garanzia si considera adempiuta dalla data dell'effettivo incasso da parte del capofila e per l'esatto ammontare, espresso in lire italiane, corrisposto dall'amministrazione garante.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro effettuato il pagamento delle rate insolute è automaticamente surrogato nei diritti dell'istituto di credito capofila verso il debitore per il recupero delle somme pagate in conseguenza dell'attivazione e dell'operatività della garanzia dello Stato senza obbligo di comunicazione al debitore stesso dell'avvenuto pagamento.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'istituto di credito capofila conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Ministero del tesoro senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Ai fini di un'azione di recupero nei confronti del debitore, il capofila trasmette al Ministero del tesoro l'originale della/e «Dichiarazione di debito» eventualmente rilasciata dal debitore ovvero, in assenza, del documento legalmente e validamente attestante l'obbligazione assunta dal debitore medesimo.

Il capofila nell'accusare ricezione delle somme di volta in volta pagate dal Ministero del tesoro per effetto dell'attivazione e della operatività della garanzia statale, provvederà a rilasciare a favore della predetta amministrazione idonea dichiarazione liberatoria.

Art. 8.

Il capofila deve segnalare immediatamente l'avvenuto incasso di qualsiasi somma ricevuta dal debitore riferita a scadenze segnalate insolute. Nella segnalazione dovrà essere specificato, avuto riguardo alla causale, se e quali somme si riferiscono a crediti assistiti dalla garanzia statale.

Qualora la segnalazione di avvenuto incasso attenga, in tutto o in parte, a causali assistite dalla suddetta garanzia e pervenga al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, prima dell'emissione del provvedimento amministrativo di pagamento, detto Ministero sospende il pagamento o ne riduce l'ammontare dandone comunicazione all'istituto di credito.

Ove la segnalazione di cui al primo comma del presente articolo pervenga al predetto ufficio del Ministero del tesoro dopo l'emissione del citato provvedimento ovvero l'avvenuto incasso si verifichi in epoca successiva all'avvenuto pagamento da parte del Ministero del tesoro, il capofila provvede a restituire alla suddetta amministrazione l'importo da questa pagato mediante versamento al capo X dello stato di previsione dell'entrata con imputazione ad apposito capitolo da istituire nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Di detta operazione è data comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Divisione XVII, unitamente all'invio di copia della relativa quietanza di versamento.

In caso di avvenuto incasso di somme relative a causali assistite dalla garanzia statale e riferibili al parziale o intero ammontare di rate segnalate insolute, la determinazione del controvalore in lire della somma da defalcare (per capitale e/o interessi corrisposti e non più dovuti) da parte del Ministero del tesoro ai sensi del precedente secondo comma, ovvero dell'importo che il capofila è tenuto a restituire (per capitale e/o interessi corrisposti e non più dovuti) ai sensi del terzo comma del presente articolo e con le modalità nello stesso stabilite, sarà effettuata sulla base del tasso di cambio Lit./ECU in vigore alla data dall'effettivo incasso del pagamento effettuato dal debitore originario.

Art. 9.

La scadenza dell'obbligazione del Ministero del tesoro derivante dall'assunzione della garanzia statale di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 397/1990, è fissata in ventiquattro mesi successivi alla data di scadenza dell'ultima rata dovuta dal debitore originario.

Art. 10.

L'istituto di credito capofila accetta fin d'ora incondizionatamento ed irrevocabilmente, — senza alcun pregiudizio di ogni diritto ed azione — le decisioni del Ministero del tesoro circa le modalità di recupero, a seguito di accordi intergovernativi, di eventuali somme connesse ai crediti finanziari di cui ai punti 2 e 3 dello scambio di note italo-sovietico del 12 gennaio 1991 non assistite dalla garanzia dello Stato prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge n. 397/1990.

Le somme eventualmente recuperate dal Ministero del tesoro a seguito di accordi intergovernativi, in eccedenza agli ammontari pagati dal Tesoro medesimo all'istituto di credito in conseguenza dell'attivazione e della operatività della garanzia statale, così come ogni altra somma eventualmente recuperata (a titolo di interessi moratori o di altri diritti conseguenti il mancato pagamento alla scadenza fissata), saranno attribuiti agli aventi diritto in base a quanto stabilito negli stessi accordi intergovernativi in misura corrispondente a quella ricevuta.

Art. 11.

Per le eventuali controversie od azioni che potessero sorgere fra il Ministero del tesoro e l'istituto di credito capofila connesse alla garanzia statale di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 397/1990 e derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative che la disciplinano, è competente esclusivamente il foro di Roma.

Eventuali giudicati, giudiziali o extragiudiziali, formatisi fra il capofila ed il debitore originario, dai quali possa derivare un aggravamento della garanzia statale, non possono essere opposti al Ministero del tesoro.

Art. 12.

Eventuali oneri e spese incluse quelle bancarie, valutarie e legali nonché quelle derivanti da tasse o imposte di ogni genere presenti e future afferenti la garanzia di cui al citato terzo comma dell'art. 1 della legge n. 397/1990 non sono a carico del Ministero del tesoro.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1991
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 93

91A2239

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 aprile 1991.

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata residenziale pubblica, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, determinati dal Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto il decreto del Presidene della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale in particolare;

Visto l'art. 3, lettera *n)*, della legge n. 457/1978 per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 4. lettera *g)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visti gli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione della normativa tecnica nazionale;

Visti i:

decreto ministeriale n. 821 del 21 dicembre 1978;

decreto ministeriale n. 13052 del 23 novembre 1979;

decreto ministeriale n. 137 del 15 luglio 1980;

decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981;

decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982;

decreto ministeriale n. 257 del 23 maggio 1984;

decreto ministeriale n. 307 del 19 luglio 1988;

decreto ministeriale n. 117 del 9 aprile 1990,

con i quali nel tempo sono stati fissati i limiti massimi di costo per l'edilizia sovvenzionata;

Vista la delibera del 26 marzo 1991 del Comitato esecutivo, ratificata dal C.E.R. nella seduta del 24 aprile 1991, con la quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia sovvenzionata;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lettera *n)* della legge n. 457/1978;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti. L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, che sarà stabilita dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R., non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 30%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari pari al 50% massimo del C.C., costituiti da:

spese tecniche generali:

le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori quale rimborso delle spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi;

prospezioni geognostiche;

acquisizione area ed urbanizzazioni: i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti;

accantonamento per imprevisti revisione prezzi ed I.V.A.;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo;

f) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi compósti prevalentemente da alloggi di superficie inferiore a 60 mq;

g) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$$

Art. 2.

Il limite massimo di costo di elevazione (C.E.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 530.000.

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni sino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità e precisamente:

maggiorazione del 10% per S = 12;
maggiorazione dell'8% per S = 9;
maggiorazione del 6% per S = 6;

b) 10% per tipologie onerose: caratterizzate da bassa densità abitativa, da particolare morfologia dell'area, da soluzioni tecniche e tecnologiche onerose sotto il profilo esecutivo;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

d) 25% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. possono individuare più costi ammissibili per gli interventi secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze i predetti soggetti possono autorizzare costi superiori a quelli da essi deliberati, ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché il costo delle entità fisiche programmate rientri nelle disponibilità finanziarie.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge n. 457/1978 valgono le seguenti definizioni:

a) costo del recupero primario (C.R.P.) - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa, quindi, il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti.

Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario di cui al successivo art. 5, in relazione alle opere da eseguire;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari pari al 50% massimo del C.R.P., costituiti da:

spese tecniche generali:

le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori quale rimborso delle spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi;

rilievi ed indagini preliminari;

urbanizzazioni ed acquisizione degli immobili:

i relativi oneri vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti;

accantonamenti per imprevisti, revisione prezzi ed I.V.A.;

c) costo del recupero secondario (C.R.S.) - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari pari al 30% massimo al C.R.S., costituiti da:

spese tecniche generali:

le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori quale rimborso spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi;

accantonamenti per imprevisti, revisione prezzi ed I.V.A.;

e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.) e del recupero secondario (C.G.S.).

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario (C.R.P.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 400.000.

Il costo di recupero primario si applica alla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Il limite massimo del costo di recupero secondario (C.R.S.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 280.000.

Il costo del recupero secondario si applica alle superfici utili abitabili ed al 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio.

Art. 6.

Al limite massimo di costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche in relazione al grado di sismicità e precisamente:

maggiorazione del 20% per S = 12;
maggiorazione del 15% per S = 9;
maggiorazione del 10% per S = 6;

b) 10% per abitazioni recuperate con adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche;

c) 10% quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

d) 5% per demolizioni di superfetazioni;

e) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

f) 20% per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

g) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

h) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5;

b) 10% per adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche;

c) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali;

d) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

e) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R.

Titolo III

MANUTENZIONE

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 308.000.

Il costo di manutenzione (C.M.) è applicabile alla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Art. 9.

Al limite massimo di costo di cui all'art. 8 sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5;

b) 10% per adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche;

c) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto dei materiali;

d) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;

e) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R.

Art. 10.

Per costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) si intende la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari, pari al 30% massimo del C.M., costituiti da:

spese tecniche generali:

le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori quale rimborso delle spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi;

accantonamento per imprevisti, revisione prezzi ed I.V.A.

Titolo IV

QUADRI TECNICO-ECONOMICI (Q.T.E.)

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli che all'uopo saranno aggiornati e predisposti dal segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, 26 aprile 1991

Il Ministro-Presidente del C.E.R.: PRANDINI

91A2242

DECRETO 26 aprile 1991.

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata residenziale pubblica, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, determinati dal Comitato esecutivo per l'edilizia residenziale, ai fini dell'individuazione del mutuo concedibile.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1036;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed in particolare:

Visto l'art. 3, lettera *n)*, della legge n. 457/78 per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza a stabilire periodicamente i limiti massimi che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 4, lettera *g)*, della legge n. 457/78;

Visti gli articoli 42 e 43, della legge n. 457/78 per i quali il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione della normativa tecnica nazionale;

Visti i:

decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;
decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;
decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981;
decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982;
decreto ministeriale n. 258 del 23 maggio 1984;
decreto ministeriale n. 308 del 19 luglio 1988;
decreto ministeriale n. 118 del 9 aprile 1990,

con i quali nel tempo sono stati fissati i limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata;

Vista la delibera del 26 marzo 1991 del Comitato esecutivo, ratificata dal C.E.R. nella seduta del 24 aprile 1991, con la quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo riferiti al metro quadrato per gli interventi di edilizia agevolata ai fini della individuazione del mutuo concedibile entro il massimale vigente;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lettera *n)*, della legge n. 457/78;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 1.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo della nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:

a) costo di elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a tutte le opere realizzate al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;

b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di elevazione e dei seguenti addendi: costo delle fondazioni, costo delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti.

L'incidenza di detti addendi sul costo di elevazione, che sarà stabilita dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R., non potrà eccedere complessivamente la percentuale massima del 30%;

c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del costo di costruzione e degli oneri complementari, pari al 55% massimo del C.C., costituiti da:

spese tecniche generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

prospezioni geognostiche;

acquisizione area ed urbanizzazioni:

i relativi oneri verranno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti;

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse ed I.V.A.;

d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre;

e) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (Su) dell'organismo abitativo;

f) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo comprensiva degli spazi di manovra.

Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie totale (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie inferiore a 60 mq;

g) superficie complessiva (Sc) - si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$$

Art. 2.

Il limite massimo di costo di elevazione (C.E.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 530.000.

Al limite massimo di costo (C.E.) di cui al precedente comma sono consentite le seguenti maggiorazioni fino al massimo del:

a) 10% per abitazioni progettate e costruite secondo le norme antisismiche, in relazione al grado di sismicità e precisamente:
maggiorazione del 10% per S = 12;
maggiorazione dell'8% per S = 9;
maggiorazione del 6% per S = 6;

b) 10% per tipologie onerose; caratterizzate da bassa densità abitativa, da particolare morfologia dell'area, da soluzioni tecniche e tecnologiche onerose sotto il profilo esecutivo;

c) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.

Art. 3.

Entro il limite massimo stabilito dal C.E.R., le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R., possono individuare più costi ammissibili per gli interventi, secondo le diverse caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Per motivate esigenze i predetti soggetti possono autorizzare costi superiori a quelli da esse deliberati ma contenuti nel limite massimo stabilito dal C.E.R. e sempreché il costo delle entità fisiche programmate rientri nelle disponibilità finanziarie.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 4.

Ai fini della determinazione del limite massimo di costo per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge n. 457/1978 valgono le seguenti definizioni:

a) costo del recupero primario (C.R.P.) - si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; interessa, quindi, complessivamente il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti.

Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. definiranno la graduazione del limite massimo di costo relativo al recupero primario di cui al successivo art. 5, in relazione alle opere da eseguire;

b) costo globale dell'intervento di recupero primario (C.G.P.) - si intende la somma del costo del recupero primario e degli oneri complementari, pari al 55% massimo del C.R.P., costituiti da:

spese tecniche generali: (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

rilievi ed indagini preliminari;

urbanizzazioni ed acquisizione immobili;

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse, ed I.V.A.;

c) costo del recupero secondario (C.R.S.) - si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi;

d) costo globale dell'intervento di recupero secondario (C.G.S.) - si intende la somma del costo del recupero secondario e degli oneri complementari, pari al 32% massimo del C.R.S., costituiti da:

spese tecniche generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse ed I.V.A.;

e) costo globale di recupero (C.G.R.) - si intende la somma dei costi globali del recupero primario (C.G.P.) e del recupero secondario (C.G.S.).

Art. 5.

Il limite massimo di costo di recupero primario (C.R.P.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 420.000.

Il costo del recupero primario si applica alla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Il limite massimo di costo di recupero secondario (C.R.S.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è fissato in L. 280.000.

Il costo del recupero secondario si applica alle superfici utili abitabili ed al 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio.

Art. 6.

Al limite massimo di costo del recupero primario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 20% per abitazioni recuperate con adeguamento alle norme sismiche, in relazione al grado di sismicità della zona e precisamente:
maggiorazione del 20% per S = 12;
maggiorazione del 15% per S = 9;
maggiorazione del 10% per S = 6;

b) 10% per abitazioni recuperate con adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche;

c) 10% quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

d) 5% per demolizioni di superfetazione;

e) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

f) 20% per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;

g) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976.

Art. 7.

Al costo del recupero secondario sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5;

b) 10% per adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche;

c) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

d) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto previsto dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto dalla legge n. 373/1976.

Titolo III

MANUTENZIONE

Art. 8.

Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 308.000.

Il costo di manutenzione (C.M.) si applica alla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Art. 9.

Al limite massimo di costo di manutenzione (C.M.) sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:

a) 10% quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5;

b) 10% per adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche;

c) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto di materiali;

d) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto previsto nella legge n. 373/76.

Art. 10.

Per costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) si intende la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari, pari al 32% massimo del C.M., costituiti da:

spese tecniche generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.);

spese promozionali e commerciali, oneri finanziari, tasse ed I.V.A.

Titolo IV

QUADRI TECNICO-ECONOMICI (Q.T.E.)

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli che all'uopo saranno aggiornati e predisposti dal segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale.

Roma, 26 aprile 1991

Il Ministro-Presidente del C.E.R.: PRANDINI

91A2243

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 6 maggio 1991.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1991 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 18 dicembre 1971);

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, sopracitato (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990);

Vista l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 1986) concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e carni dall'Argentina successivamente modificata dall'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991);

Vista la decisione della Commissione del 31 gennaio 1991, n. 91/143/CEE che modifica la decisione n. 86/194/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina;

Vista la comunicazione ufficiale della Commissione del 6 marzo 1991 con cui è stata notificata la versione aggiornata e corretta della decisione in argomento;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle condizioni di polizia zoosanitaria stabilite con la decisione sopracitata;

Considerato che non sussistono motivi ostativi di natura sanitaria al recepimento delle sopracitate decisioni CEE;

Ordina:

Art. 1.

Gli allegati all'ordinaza ministeriale 21 febbraio 1991, citata in premessa, sono sostituiti dagli allegati alla presente ordinanza.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1991

p. *Il Ministro*: BRUNO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

Relativo a carni fresche (1) disossate, di bovini, ovini e caprini, incluso il diaframma ed escluse le altre frattaglie, destinate alla Comunità economica europea.

Paese di destinazione..........

Numero di certificato di salubrità (2)..........

Paese esportatore: Argentina..........
(escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: (facoltativo)..........

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi (3)..........

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) macello (i) riconosciuto (i): ....

....

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4)..........

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso di bovini:

i) da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (5);

ii) da animli nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barracas e Colorado (5);

da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse:

(i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento;

(ii) e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4) le carni fresche disossate sopra descritte provengono da animali macellati tra il .... e il .... (date di macellazione).

Fatto a: ...., il ....

Timbro

....
(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo.
(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.
(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(5) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

Relativo a carni fresche (1) che provengono dalle regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo, di bovini, ovini e caprini destinate alla Comunità economica europea.

Paese di destinazione: ....

Numero di certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina (a sud del 42° parallelo) ....

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: (facoltativo) ....

I. *Identificazione delle carni:*

Carni (3) di ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario (2) del (i) macello (i) riconosciuto (i): ....

....

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario (2) del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4) ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche sopradescritte derivano:

da animali nati, allevati e macellati in regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo;

da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

4) le carni fresche sopra descritte provengono da animali macellati tra il.. e il .... (date di macellazione).

Fatto a:........................., il ....

Timbro

....

(Firma del veterinario ufficiale)

....

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate a mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) L'importazione delle carni fresche di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto se esse provengono da animali nati, allevati e macellati in Argentina a sud del 42° parallelo.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

Relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione:...

Numero di certificato di salubrità (2):.......................................

Paese esportatore: Argentina..

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: (facoltativo)...

I. *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici ....

Tipo dei pezzi: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle carni:*

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario (2) del (i) macello (i) riconosciuto (i): ....

....

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario (2) del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i): ....

....

III. *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di età inferiore a tre mesi.

Fatto a:..., il ....

Timbro

....

(Firma del veterinario ufficiale)
(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate a mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carne fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

Relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) *della decisione n. 86/194/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea a fini di trasformazione.*

Paese di destinazione: ....

Numero di certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina..
(escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: (facoltativo)...

I. *Identificazione delle carni* (1):

Frattaglie di bovini ....

(specie animale)

Tipo di frattaglie: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle frattaglie:*

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) macello (i) riconosciuto (i): ....

....

indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i): ....

....

III. *Destinazione delle frattaglie:*

Le frattaglie sono spedite da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario (stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (4) alimenti per animali domestici (4): ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini:

i) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (4);

ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barracas e Colorado (4);

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4) le frattaglie sopra descritte provengono da animali macellati tra il .... e il .... (date di macellazione).

5) .... (5).

Fatto a: ...., il ....

Timbro

....
(Firma del veterinario ufficiale)

....
(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(1) Nelle condizioni previste all'art. 2 (1) (a), solamente le seguenti frattaglie sono autorizzate:

sia per uso umano che per la fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia: in conformità all'art. 18 (2) della direttiva n. 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 40 (A) del capitolo VII dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE e dei quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati:

esclusivamente per la fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia: frattaglie rifilate senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

(5) Eventuali condizioni supplementari.

ALLEGATO *E*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

Relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione n. 86/194/CEE della Commissione destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione.

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina .... (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: (facoltativo) ....

I. *Identificazione delle frattaglie* (1):

Frattaglie di bovini: ....

Tipo di frattaglie ....

Tipo d'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. *Provenienza delle frattaglie:*

Indirizzo (i) degli stabilimenti sottoposti al controllo delle competenti autorità veterinarie: ....

....

III. *Destinazione delle frattaglie:*

Le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni: per il consumo umano (4); alimenti per animali domestici (4) ....

....

IV. *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province di Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle frattaglie destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a teperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4) le frattaglie sopra descritte provengono da animali macellati tra il........................... e il .... (data di macellazione).

5) .... (4).

Fatto a:..., il ....

Timbro

....

(Firma del veterinario ufficiale)

....

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

---

(1) Nelle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)*, è autorizzata l'importazione unicamente di frattaglie bovina completamente rifilate, senza osso o cartilagine, destinate esclusivamente alla produzione di alimenti per animali domestici.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Eventuali condizioni supplementari.

91A2226

ORDINANZA 13 maggio 1991.

Esenzione dalla vaccinazione antiaftosa per i bovini, gli ovini ed i caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,

Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281, relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 luglio 1988, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia;

Viste le decisioni della Commissione CEE del 16 dicembre 1990 (91/13/CEE) e del 26 marzo 1991 con cui vengono disciplinati gli scambi intracomunitari di bovini non vaccinati contro l'afta epizootica;

Considerato che la Svizzera e l'Austria sono indenni da afta epizootica da molto tempo e che, a far data dal 1° gennaio 1991, ai sensi della direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990, hanno interrotto ufficialmente la vaccinazione antiaftosa per i bovini esportati verso l'Italia;

Tenuto conto che, in base alle disposizioni vigenti, è ancora obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini nazionali ivi compresi quelli importati dall'estero;

Ritenuto necessario non creare discriminazioni tra bovini importati in esenzione all'obbligo della vaccinazione antiaftosa e bovini nazionali;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 16, punto 1, della legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in apertura è autorizzata l'importazione in Italia dai Paesi della CEE, da Austria e Svizzera degli animali della specie bovina che non abbiano subito all'origine la vaccinazione antiaftosa a condizione che, nel Paese speditore ed in quelli di transito interessati, non siano stati accertati ufficialmente casi di afta epizootica da almeno 2 anni a decorrere dalla data del carico.

2. Resta altresì autorizzata l'importazione di bovini vaccinati da almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso provenienti dai Paesi sopracitati.

Art. 2.

Sono altresì esentati dalla vaccinazione antiaftosa all'origine gli ovini ed i caprini importati dai Paesi della CEE nonché dall'Austria e dalla Svizzera, a condizione che nei predetti Paesi non siano stati accertati ufficialmente casi di afta epizootica da almeno 2 anni a decorrere dalla data del carico.

Art. 3.

1. Gli animali della specie bovina, ovina e caprina di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno sottoposti, negli allevamenti di destinazione finale, al trattamento vaccinale antiaftoso secondo le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281.

2. Il precedente punto 1 non si applica per gli animali della specie bovina, ovina e caprina da macello inviati direttamente dall'ufficio veterinario di confine allo stabilimento di macellazione.

3. È revocato l'utimo comma del suddetto art. 3 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1989, n. 281.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A2227

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.1460 XV J del 26 marzo 1991 le polveri da caccia denominate «Olin Ball Powder» nei tipi WAA 20, WAA 60, WAA 70, WAA 80, WAA 90, WSX 110, WSX 120, WSX 130, WSX 140, WSX 150 e WSX 170 fabbricate dalla società Olin Corporation in St. Marks - Florida (U.S.A.), sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A2252

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Soc. coop. a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1991 i poteri conferiti al dott. Gianpaolo Scoppa, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 26 ottobre 1991.

91A2253

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti ministeriali datati 27 aprile 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sotto indicate specialità medicinali, con la decorrenza di seguito specificata:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Adriblastina - Farmitalia C. Erba			
1 fl liof mg 50	MA	98.030	022393045
Altiazem Retard - Lusofarmaco			
24 compresse mg 120	SB 40	19.620	025271038
Ansimar - ABC			
sciroppo 2% ml 200	B 40	8.350	025474065
Antaxone - Simes			
os, 10 fl mg 50	SB 40	93.775	025855038
os, 5 fl mg 100	SB 40	92.215	025855040
Arfen Pronto - Lisapharma			
soluz ginec 5 fl 140 ml + 5 cannule	B 40	12.400	024635094
Augmentin - Zambeletti			
os, 12 bust grat g 1	B 40	31.095	026089108
Aulin - Boehringer Mannheim			
10 supp mg 200	B 40	18.245	025940065
Brufen R - Boots Italia			
20 cpr retard mg 800	B 40	10.820	022593115
Calcifolin - I.BIR.N.			
10 fl monodose mg 15	B 40	15.765	027328020
Cholespor - Puropharma			
24 cpr mast g 1,5	B 40	8.350	026429035
Clevian Gel - Aesculapius			
gel 1% g 50	B 40	13.800	027224031
Colestrol - Prodotti Formenti			
24 cpr mast g 1,5	B 40	9.200	026306035
Cycloviran - Sigma Tau			
sosp. orale 8% ml 100	SB 40	88.710	025299088
Dexicam - Off			
gel 1% g 50	B 40	13.800	025948047
Diladel Retard - Delalande			
24 compresse mg 120	SB 40	19.620	025275025
Dilzene R - Sigma Tau			
retard, 24 compresse mg 120	SB 40	19.620	025277068
Diseon - Smith Kline & French			
os, gocce 10 ml	B 40	12.900	025447032
Doxorubicin - Eurocetus Italia			
1 fl liof mg 50	MA	79.530	027259023
Efrivir - Magis			
«200» 25 compresse mg 200	SB 40	50.275	027534015
crema g 3	B 40	9.500	027534027
Folix - Caber			
os, 10 fl 10 ml	B 40	15.760	027409010
Froben - Boots Italia			
im, 6 fl mg 150 + 6 f 3 ml	B 40	9.700	024284111
uso topico, collutorio 160 ml	B 40	4.850	024284109
Fructofosfan - I.R.F.I.			
1 fl liof mg 50 ml 50	B 40	8.300	018098018
flebo, 1 fl g 5 + sol ml 50	B 40	18.400	018098020
Lactoger - Ripari Gero			
30 bust grat g 5	RB 40	14.350	027581026
20 bust grat g 10	RB 40	16.720	027581038
sciroppo 180 ml	RB 40	10.950	027581014
Larodopa - Roche			
50 cpr mg 500	B 30	7.500	021945011
Mesulid - LPB			
10 supposte mg 200	B 40	18.245	025971060
Miracef - A. Tosi			
grat g 60 per 100 ml sosp + dosatore	SB 40	22.740	025168028
Muconorm - SPA			
30 compresse mg 300	B 40	17.545	027175013
grat. 30 bustine mg 300	B 40	20.335	027175025
10 supposte mg 300	B 40	9.850	027175037
sciroppo 3% ml 200	B 40	14.300	027175049
Nabuser - Smith Kline & French			
os, grat 20 bust g 1	B 40	33.895	026673032
Nerisona - Schering			
lozione ml 30	B 40	7.500	023722123
Ravenol F - Caber			
10 fiale 600 ULS ml 3	SB 40	29.175	027343960
Relifex - Zambeletti			
os, 20 bustine g 1	B 40	33.895	026672042

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Reolase - Pulitzer			
30 compresse mg 300	B 40	17.545	027322015
30 bust grat mg 300	B 40	20.335	027322027
10 supp mg 300	B 40	9.850	027322039
sciroppo 3% ml 200	B 40	14.300	027322041
Reudene - ABC			
gel 1% g 50	B 40	14.950	025103045
Sermion - Farmitalia C. Erba			
30 compresse solubili mg 30	B 40	28.460	022460152
Spasmomen Somatico 40 - Menarini			
30 compresse mg 40	PB 40	16.105	024350023
Synflex Forte 550 granulare - Recordati			
30 bustine grat mg 550	B 40	29.495	024722086
Synflex Forte 550 fiale - Recordati			
im, 6 fiale mg 550	B 40	11.300	024722098
Temetex - Roche			
lozione 0,1% ml 30	B 40	7.500	023682103
Tildiem Retard - Lirca Syntelabo			
24 compresse mg 120	SB 40	19.620	025278058
Univer - Rorer			
28 capsule a rilascio graduale mg 120	B 40	7.150	027291018
28 capsule a rilascio graduale mg 240	B 40	21.290	027291032
Vancocina - Eli Lilly			
4 capsule mg 250	SB 40	49.455	016334031
Venitrin T - Simes			
«5» 15 sistemi transdermici 5 mg/24 h	A	17.595	018128037
«10» 15 sistemi transdermici 10 mg/24 h	A	18.870	018128049
«15» 15 sistemi transdermici 15 mg/24 h	A	20.005	018128052
Virac - Crosara			
12 ovuli vaginali	B 40	16.840	025401112
10 bust lavanda vag	B 40	39.835	025401124
collutorio 20% ml 100	B 40	17.245	025401136
Xenar CR - Alfa Wassermann			
20 compresse mg 750	B 40	22.490	023383159
Zelis - Proter			
crema 1,5% g 50	B 40	30.605	027383037
Zen - Prophin			
crema 1,5% g 50	B 40	30.605	027382035

Con decreti ministeriali 27 aprile 1991 le specialità medicinali *Polaramin* - Schering Plough nelle confezioni sciroppo 100 ml, 20 confetti mg 6 ad azione ritardata, crema g 25 all'1% e *Polaramin espettorante* - Schering Plough nella confezione sciroppo 100 ml, sono state collocate nella classe *c)* di cui al comma 4, art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente le confezioni di cui trattasi non sono più prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1991 la specialità medicinale *Rondec* - Abbott nelle confezioni 15 compresse, 15 compresse masticabili, sciroppo 100 ml e gocce per os 20 ml sono state collocate nella classe *c)* di cui al comma 4, art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente le confezioni gocce per os 20 ml e 30 compresse (modificate in 15 compresse) non sono più prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Isopuramin - Stholl	*Isopuramin* - Stholl (D.M. 27-4-1991)
iv fl 250 ml L. 5.515 (cod. 020580027)	iv fl 250 ml L. 5.200 (cod. 020580116)
iv fl 500 ml L. 7.445 (cod. 020580039)	iv fl 500 ml L. 7.045 (cod. 020580128)
Isopuramin Plus - Stholl	*Isopuramin Plus* - Stholl (D.M. 27-4-1991)
iv fl 250 ml L. 8.250 (cod. 020580078)	iv fl 250 ml L. 8.450 (cod. 020580167)
iv fl 500 ml L. 12.750 (cod. 020580080)	iv fl 500 ml L. 12.750 (cod. 020580179)

I lotti prodotti anteriormente al decreto ministeriale 27 aprile 1991 che ha autorizzato la modifica di composizione, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, devono essere ritirati dal commercio entro il 31 dicembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Macroral - Zambeletti	*Macroral* - Malesci (D.M. 7-5-1991)
Naprosyn - Recordati	*Naprosyn* - Recordati (D.M. 27-4-1991)
mite 30 compresse mg 250 (cod. 023177037)	mite 30 compresse mg 250 (cod. 023177165)
30 compresse mg 500 (cod. 023177049)	30 compresse mg 500 (cod. 023177177)

I lotti prodotti anteriormente al decreto ministeriale 27 aprile 1991 recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, devono essere ritirati dal commercio entro il 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Reumagil - Lenza	*Reumagil* - Kbr kroton biologic researches (D.M. 27-4-1991)
Salisofar - Sofar	*Pentacol* - Sofar (D.M. 2-5-1991)
Tiase - Mediolanum	*Tiase* - Chemil (D.M. 27-4-1991)
Zacam - Prophin	*Zacam* - Crinos (D.M. 27-4-1991)

91A2230

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2720 dell'11 aprile 1991 sono stati autorizzati ad eseguire analisi microbiologiche, chimico-fisiche e chimiche particolareggiate di acque minerali, il presidio multizonale di prevenzione della U.S.L. di Viterbo ed il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano.

È stato inoltre autorizzato ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali il presidio multizonale di prevenzione della U.S.L. n. 40 di Rimini Nord.

Con decreto ministeriale n. 2721 dell'11 aprile 1991 sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti d'America dell'acqua minerale naturale Santa Barbara di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

91A2231

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 91/00324 del 10 maggio 1991
REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Alessandria: grandinate del 6 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Bistagno, Terzo.

Asti: grandinate del 6 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Calosso, Cocconato, Costigliole d'Asti, San Damiano d'Asti, Villanova d'Asti.

Cuneo:
grandinate del 6 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Barbaresco, Canale, Govone, Guarene, Priocca, Roburent;
grandinate del 7 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Saluzzo, Scarnafigi;
grandinate del 14 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Alba, Cuneo, Villanova Mondovì.

Decreto ministeriale n. 91/00345 del 10 maggio 1991
REGIONE SARDEGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Cagliari:
grandinate del 9 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Assemini, Barrali, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Guamaggiore, Monastir, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Pula, San Sperate, Sarroch, Selargius, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Soleminis, Suelli, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa;
piogge alluvionali del 27 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Barumini, Gesico, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Ussaramanna.

Nuoro: grandinate del 9 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Ilbono, Lanusei, Villagrande Strisaili.

Sassari: piogge persistenti dal 25 novembre 1990 al 25 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Badesi, Santa Maria Coghinas, Valledoria, Viddalba.

Decreto ministeriale n. 91/00346 del 10 maggio 1991
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Pordenone:
piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 al 26 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Frisanco, Meduno, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Pordenone, Prata di Pordenone, Sequals, Travesio, Vivaro, Zoppola;
tromba d'aria del 25 novembre 1990.

Le regioni Piemonte, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A2251

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corsi biennali di specializzazione per insegnanti di sostegno

Con ordinanza n. 127 del 16 maggio 1991 del Ministro della pubblica istruzione sono state emanate nuove norme per quanto concerne l'organizzazione e la gestione dei corsi biennali di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75, per insegnanti di sostegno alle classi integrate con alunni in situazione di handicap.

Limitatamente all'anno scolastico 1991-92 l'ordinanza fissa al 30 giugno 1991 il termine perentorio per la presentazione, ai provveditorati agli studi competenti per territorio, delle relative domande di riconoscimento da parte degli enti statali e non statali alla gestione dei predetti corsi.

Copia della predetta ordinanza sarà affissa all'albo degli uffici scolastici provinciali, nonché dei distretti scolastici e delle scuole sede di distretto scolastico.

91A2285

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della ***serie generale***	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 6 0 9 1 *

L. 1.200